

STATUTO e Regolamento Interno

DEL CONDIFESA RAVENNA

Aggiornato all'Assemblea Generale dei Soci del 18/07/2022

TITOLO I°

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

È costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile una Associazione di imprenditori agricoli con la denominazione "CONDIFESA RAVENNA" con sede in Ravenna.

L'Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie.

L'Associazione avente personalità giuridica quale Consorzio di difesa, ai sensi della normativa vigente, può svolgere la sua attività su tutto il territorio nazionale ed è iscritta al n° 330 del Registro delle Imprese della Prefettura di Ravenna.

L'Associazione aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma.

ART. 2

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3

1. L'Associazione è disciplinata ed opera secondo i principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, senza fini di lucro.
2. L'Associazione si propone di perseguire la promozione dell'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei Soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole socie, le quali continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.
3. A tal fine l'Associazione realizza in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizootie, le fitopatie, infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.

4. In particolare, l'Associazione, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove e realizza in favore dei soci:

- a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
- b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 3;
- c. la costituzione di fondi di mutualità nonché l'adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale ad iniziative mutualistiche anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;
- e. il monitoraggio e la diffusione di dati agrometeorologici, fitopatologici o di qualunque altro dato ed informazioni utili alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi;
- f. la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
- g. l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione dei soci;
- h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale nell'interesse dei soci e per l'incremento dei servizi alle imprese agricole.

5. L'Associazione può svolgere altre attività, in misura non prevalente, anche in favore di non associati.

ART. 4

L'Associazione può partecipare a Società ed Enti le cui finalità possono concorrere, direttamente/indirettamente/ strumentalmente, al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale come previsti al precedente articolo 3.

L'Associazione può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio oggetto sociale.

TITOLO II° SOCI

ART. 5

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto gli imprenditori agricoli singoli e/o associati di cui all'art. 2135 del codice civile, le società di persone, le società di capitali e le cooperative purché esercenti l'attività agricola ai sensi di legge nell'ambito della zona nella quale opera il presente Consorzio, che non facciano già parte per la difesa delle produzioni agricole di altri organismi similari operanti nel medesimo territorio.

Tali requisiti sono attestati da apposita dichiarazione prodotta dall'aspirante associato.

L'aspirante Socio che si trovi nella condizione di non ammissibilità di cui al precedente capoverso relativa alla partecipazione ad altri organismi similari per l'attività di difesa delle produzioni agricole è tenuto ad esercitare il diritto di opzione al fine dell'ammissione al Consorzio provvedendo in tal modo alla rimozione della causa di non ammissibilità. In tale eventualità l'aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione del Consorzio la prova, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.445/00, dell'avvenuto recesso dall'organismo similare per la difesa delle produzioni agricole e del contestuale esercizio del diritto d'opzione. In caso di mancata prova dell'esercizio del diritto d'opzione l'aspirante Socio non può essere ammesso.

ART. 6

L'aspirante Socio deve presentare al Consiglio di amministrazione apposita domanda di adesione all'Associazione precisando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA, codice identificativo C.U.A., codice di iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- b) ubicazione ed estensione del o dei terreni, dell'allevamento o degli allevamenti e titolo in virtù dei quali essi sono condotti;
- c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva e le produzioni normali ottenibili.

Inoltre l'aspirante Socio deve dichiarare, nella domanda di adesione da produrre al Consiglio di amministrazione o in apposito documento allegato, l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti per la difesa delle produzioni agricole nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione. Nel caso in cui faccia parte di altri organismi l'aspirante Socio si impegna a produrre la prova dell'avvenuto esercizio del recesso e del diritto di opzione

documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.445/00.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:

d) la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA;

e) la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza ed il legale rappresentante pro tempore della persona giuridica;

f) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

Con la domanda, l'aspirante Socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

1) l'impegno al versamento contestuale delle quote di ammissione determinate dall'Assemblea ordinaria in misura non inferiore ad Euro 5,20;

2) l'impegno al versamento delle quote e/o dei contributi annuali a norma dell'art. 19, determinati dalla Assemblea Generale Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua denunciata che potranno essere ridotti in forza dell'erogazione al Consorzio di contributi di altri Enti pubblici o privati di cui alla lettera g) dell'art. 13 del presente Statuto;

3) impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate dal Consorzio qualora i contributi deliberati dall'Assemblea, quelli provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o privati non risultino sufficienti alla loro copertura;

4) l'impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 12.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante Socio, anche successivamente e/o periodicamente ai fini del controllo, ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda e il perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati con le stesse modalità previste per l'adesione.

ART. 7

Il Consiglio di amministrazione notifica all'aspirante Socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di sessanta giorni; decorso lo stesso termine, senza che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Il Consiglio di amministrazione cura inoltre l'annotazione della nuova ammissione nel libro dei Soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria dei Soci con propria decisione.

ART. 8

Il nuovo Socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'Assemblea per un importo comunque non inferiore ad euro 5,20, contestualmente alla domanda di ammissione o entro quindici giorni dalla delibera dell'Assemblea dei Soci che delibera l'ammissione. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di versamento di cui al precedente capoverso, il provvedimento o la delibera si intendono annullati ad ogni effetto. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

ART. 9

Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e ne facciano richiesta entro il termine perentorio di centottanta giorni. In caso di comunione ereditaria, gli eredi debbono designare il loro rappresentante entro il termine di centottanta giorni. Sarà a carico degli eredi il pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali somme spettanti all'Associazione per le attività intraprese nel corso dell'anno. In nessun altro caso, differente da quello sopra descritto, sarà possibile trasmettere la quota di partecipazione ad altro soggetto; inoltre è fatto espresso divieto di rivalutazione della medesima.

ART. 10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che per tre anni consecutivi non ha usufruito dei servizi dell'Associazione;
- d) che intenda esercitare il diritto di opzione previsto dal D. Lgs. n. 102/2004 al fine di aderire ad altro organismo similare operante nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa che comporti una permanenza inferiore ai tre anni nella qualità di Socio dell'Associazione ad eccezione di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e d).

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera o a mezzo telefax all'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro centoventi giorni dalla ricezione e comunicare la propria deliberazione al Socio mediante lettera e/o telefax.

In assenza di comunicazione al Socio, da inviarsi entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione, la domanda di recesso s'intende accolta.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne comunicazione al Socio, entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione. Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 32 e seguenti.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima del termine dell'esercizio e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In deroga a quanto sopra previsto qualora il recesso si verifichi in relazione a quanto indicato alla precedente lettera

d) esso avrà effetto immediato dalla data di comunicazione della domanda al Consiglio di amministrazione.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere escluso il Socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno morale o materiale all'Associazione;

c) che rilasci una falsa attestazione e/o produca una falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione.

Il Consiglio di amministrazione deve provvedere ad escludere il Socio che partecipi ad altro organismo similare operante nella medesima zona di svolgimento di attività

dell'Associazione salvo l'immediato esercizio del diritto di opzione di cui al precedente articolo 6 a favore del Consorzio.

La fattispecie di cui al comma che precede s'intende avverata agli effetti del medesimo comma oltreché quando un Socio, che si avvale delle iniziative di difesa delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del bestiame come previsto dal D. Lgs. N.102/2004 con il contributo dello Stato, non presenti la dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà previsto dall'art.47 del D.P.R. n.445/00 di cui al precedente art.6 oppure non sia in grado di attestare con cadenza annuale, l'assenza di partecipazione ad altri organismi similari operanti nella medesima zona di svolgimento

di attività dell'Associazione, anche qualora la Regione Emilia Romagna o altro Ente pubblico tenuto per legge in qualità di

organo di vigilanza di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 102/2004 nella sua attività prevista al comma 2 lett. a) del citato articolo

comunichi al Consorzio l'appartenenza di un associato

ad altro organismo similare operante nella medesima zona di svolgimento di attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio

mediante lettera.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 32 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori, fermo restando l'obbligo per il Socio escluso di corrispondere le quote e/o contributi annuali deliberati dall'Assemblea.

TITOLO III° REGOLAMENTO

ART. 12

Il Regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria a norma dell'art.19, stabilirà le norme per lo svolgimento dell'attività della Associazione non previste dal presente Statuto, potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze da parte dei Soci e regolerà le materie ad esso demandate dallo Statuto sociale.

TITOLO IV° PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 13

Il Patrimonio è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;
- b) da beni mobili, immobili e valori acquisiti a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità dell'Associazione stessa;
- d) dai contributi annuali di cui al comma c) dell'art.19;
- e) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell'art.16;
- f) dai contributi erogati dallo Stato per l'attuazione degli scopi sociali di cui al precedente art. 3
- g) da eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati.
- h) da eventuali fondi mutualistici per la difesa contro i danni derivanti alle produzioni agricole e zootecniche ed alle strutture aziendali degli associati dalle calamità atmosferiche o da altre avversità ed eventi.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione finanziaria dell'Associazione per obbligazioni assunte dall'Associazione stessa nell'esercizio di attività estranee diverse da quelle inerenti gli scopi sociali.

ART. 14

I contributi pubblici ed i contributi associativi relativi all'attività di difesa attiva e passiva dalle calamità ed i

contributi inerenti le iniziative mutualistiche devono formare oggetto di contabilità separata dagli altri contributi associativi. Per quanto riguarda le modalità di tenuta della contabilità separata essa sarà redatta secondo i criteri ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

ART. 15

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione redige, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12 e con le modalità in esso contenute, il bilancio preventivo accompagnandolo con una relazione illustrativa dell'attività da svolgere.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità dell'Associazione viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

Il Consiglio di amministrazione provvede pure alla compilazione di una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.

Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo, corredato dalle relazioni accompagnatorie previste nel presente articolo, viene posto a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria di approvazione dei medesimi mediante deposito presso la sede dell'Associazione.

ART. 16

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati. Inoltre, ad eccezione delle distribuzioni effettuate in dipendenza di norme di legge, non potranno essere distribuiti, direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi o riserve patrimoniali, durante tutta la vita dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione potrà destinare una parte dei suddetti avanzi netti e/o dei fondi e/o delle riserve non superiore al 50%, per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche dell'Associazione.

TITOLO V° ORGANI SOCIALI

ART. 17

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio sindacale;

- e) l'Assemblea degli aderenti al Fondo Mutualistico;
- f) il Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico;
- g) il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico.

ART. 18

L'Assemblea è costituita dai Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti da almeno novanta giorni e non sono in mora nei versamenti delle quote e dei contributi associativi.

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita le funzioni a mezzo di lettera o telegramma o telefax da spedirsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza a ciascuno dei Soci.

L'avviso deve indicare la data, il luogo, l'ora, gli argomenti da trattare e la data, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti altresì la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed ai Sindaci assenti.

ART. 19

L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, da constatarsi ed enunciarsi a cura dell'organo amministrativo prima della scadenza del termine sopra riportato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di competenza dell'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo dell'Associazione. Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo dell'Associazione saranno posti a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, presso la sede dell'Associazione. Il bilancio preventivo dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa del

Consiglio di amministrazione, circa il programma da svolgere per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3;

b) determinare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, eleggerne i componenti, con le modalità di nomina disciplinate nell'apposito Regolamento di cui al precedente art.12 approvato dall'Assemblea ordinaria, stabilendone gli emolumenti, eleggere il Collegio Sindacale in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 30 agosto 2004 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e stabilirne gli emolumenti;

c) determinare annualmente la quota di ammissione e le quote associative annuali, nonché, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, il contributo a carico degli associati per le specifiche attività;

d) deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento da adottarsi anche mediante l'istituzione di appositi fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti e gli strumenti di attuazione previsti dal D. Lgs. n. 102/2004 anche mediante stipulazione di contratti con società di assicurazione appositamente autorizzate. L'Assemblea Generale Ordinaria può deliberare che l'Associazione stessa sia titolata a stipulare in proprio, in nome e per conto degli associati, vincolando direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione di cui al D. Lgs. n. 102/2004.

e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;

f) deliberare il regolamento di cui all'art.12;

g) deliberare in merito all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori secondo il disposto degli artt. 2393 e seguenti del Codice Civile.

E' di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria deliberare, con le maggioranze previste dal presente Statuto, le modificazioni dello Statuto sociale, la trasformazione dell'Associazione, il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 20

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati. Per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

ART. 21

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può rappresentare più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie. Ai Soci maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono fatte salve le eventuali deroghe a termine di Legge.

ART. 22

Le Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Possono anche essere presiedute da uno dei Soci presenti designato dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario (che può anche essere non Socio). Quelle dell'Assemblea Straordinaria devono risultare da verbale redatto dal Notaio.

ART. 23

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.

ART. 24

Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci dell'Associazione è superiore a 3.000, l'Assemblea Generale può essere preceduta dalle Assemblee Separate di cui agli artt. 25 e 26 ed è costituita dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all'Assemblea Generale devono essere presenti personalmente e non possono rappresentare altri o da altri essere rappresentati. Quando l'Assemblea Generale è costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze previste dall'art. 20 per la validità delle sedute e delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore a 3.000, il Consiglio di amministrazione può, comunque, per esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Separate per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso, disciplinate dagli articoli seguenti.

ART. 25

Qualora si verificasse una delle situazioni previste dall'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione, per ciascuna Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, deve provvedere, in via preliminare, alla convocazione delle Assemblee Separate, per la nomina dei delegati che dovranno partecipare all'Assemblea Generale stessa.

Il Consiglio di amministrazione determina le date e le sedi di svolgimento delle Assemblee Separate tenendo conto della necessità

che, fra l'ultima Assemblea Separata e l'Assemblea Generale, trascorrono almeno dieci giorni. Le Assemblee Separate sono convocate dal Presidente della Associazione con avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e da spedire, a mezzo lettera o telegramma o telefax, ai Soci interessati a ciascuna Assemblea Separata, almeno dieci giorni prima della stessa. Le Assemblee Separate sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato.

L'avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale argomento all'ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve riportare le materie che saranno oggetto dell'Assemblea Generale.

ART. 26

Nel corso delle Assemblee Separate, vengono eletti dai Soci presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno la Assemblea Generale di cui all'art. 24.

Nell'Assemblea Separata ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro Socio, salvo i casi previsti dalla Legge. Ogni Socio può rappresentare, al massimo, altri due Soci. I Soci, riuniti in Assemblee Separate, eleggono un (1) delegato ogni dieci (10) Soci presenti o rappresentanti aventi diritto al voto. Se il numero di voti non è esatto multiplo di dieci (10) ed il resto supera cinque (5) viene eletto un Delegato anche per questo resto. Le Assemblee Separate sono valide in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci invitati alle stesse e, in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità di votazione, di presentazione delle eventuali liste dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite da un apposito Regolamento di cui all'art.12 che sarà approvato dall'Assemblea Generale ordinaria.

ART. 27

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove a quindici membri nominati dall'Assemblea e scelti anche fra non Soci. Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli fra i propri componenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza alcun diritto di voto ma con funzioni puramente consultive.

ART. 28

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda anche da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi

non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma da spedirsi almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Normalmente avvengono per alzata di mano. Debbono farsi per scrutinio segreto, quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei Consiglieri presenti o si tratti di nomina alle cariche sociali o di provvedimenti riguardanti le persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive, è considerato decaduto.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'art. 2386 del C.C., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale sempreché la maggioranza del Consiglio sia formata da Amministratori nominati dall'Assemblea Generale ordinaria.

Gli Amministratori in tal modo nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 29

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di Legge o dello Statuto siano riservati all'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del personale fissandone le mansioni e le retribuzioni. Definisce ed attribuisce le funzioni legate alla Direzione dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, con apposita delibera, in tutto od in parte i suoi poteri ad un amministratore delegato od ad un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

ART. 30

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti alla Autorità giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente.

ART. 31

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria dei

Soci e si compone, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 102/2004 e del D.M. 30/8/2004, di cinque membri effettivi, per l'espletamento di maggior esigenze di una più efficace vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione in deroga al comma 1 ed in conformità al comma 2 dell'art. 1 del D.M. 30/8/2004, di cui un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali designato a norma di legge ed un rappresentante della Regione Emilia Romagna designato a norma di legge, e due supplenti, aventi tutti i requisiti previsti dall'art.2397 del C.C.

L'Assemblea, che provvede all'elezione dei Sindaci nomina anche il Presidente del Collegio scelto fra i membri del Collegio Sindacale nominati dagli Enti pubblici che ne fanno parte. Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza e la procedura di nomina, cessazione e sostituzione dei membri del Collegio Sindacale si richiama integralmente la normativa di cui agli artt. 2399, 2400 e 2401 del C.C..

Al Collegio Sindacale spetta, oltre a quanto previsto dall'art. 2403 del C.C., il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, sulla gestione del Fondo per Iniziative Mutualistiche,

sull'osservanza dello Statuto. Al Collegio Sindacale spetta altresì la verifica, anche a campione, delle polizze agevolate e la vigilanza sulle iniziative mutualistiche ai fini dell'ammissibilità al contributo delle relative spese nei termini stabiliti dal D. LGS. n. 102/2004 e dai provvedimenti attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni novanta giorni la consistenza del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed in particolare:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I Sindaci devono essere invitati ad assistere all'Assemblea degli iscritti all'Associazione, all'Assemblea degli aderenti al Fondo per iniziative mutualistiche, alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e del Consiglio di Gestione del Fondo per iniziative mutualistiche.

I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano
L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'Assemblea prima della loro nomina.

Qualora venga meno uno dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo subentrerà il membro supplente il quale resterà in carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla ricostituzione del Collegio.

I membri del Collegio Sindacale in carica, se sprovvisti dei requisiti di cui all'art.2397 del C.C., decadono automaticamente dall'ufficio per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

TITOLO VI° CONTROVERSIE

ART. 32

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e l'Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio ad eccezione di ogni controversia relativa alla quantificazione, all'accertamento e/o alla riscossione delle quote e/o contributi anche in relazione a quanto previsto nel successivo articolo 34;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione all'Associazione da parte dei nuovi Soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 33

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000 (diecimila) Ai fini della determinazione del valore della controversia

si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati

i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti negli Albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e sono nominati dal Presidente del tribunale di Ravenna.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci, è comunicata all'Associazione fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitrato è rituale e gli Arbitri decidono secondo diritto. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.

o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VII°

RISCOSSIONE DELLE QUOTE E DEI CONTRIBUTI

Art. 34

Il servizio di riscossione delle quote e/o dei contributi dovuti dai Soci è effettuato con le modalità stabilite da apposita delibera del Consiglio di amministrazione oppure eseguito, dai concessionari del servizio della riscossione tributi, mediante ruoli secondo le disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. In tal caso i ruoli annuali dei contributi sono resi esecutivi a termine di legge.

Entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dalla data di richiesta del pagamento inviata dall'Associazione anche tramite terzi ogni interessato può ricorrere al Consiglio di amministrazione per far correggere gli eventuali errori materiali.

Il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la propria decisione motivata all'interessato. In mancanza della predetta comunicazione il reclamo si intende accolto. In ogni caso, il reclamo non sospende la riscossione dei contributi,

ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

TITOLO VIII° SCIoglimento

ART. 35

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o per volontà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera o accerta lo scioglimento dell'Associazione e contestualmente nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Fatte salve specifiche previsioni di legge, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione avente analoghe finalità o in alternativa, da decidersi da parte dell'Assemblea dei Soci, a finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO IX° VARIE

ART. 36

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento, valgono le norme di Legge in materia di Associazioni riconosciute.

TITOLO X° FONDO PER INIZIATIVE MUTUALISTICHE

ART. 37

Può essere istituito un Fondo per Iniziative Mutualistiche volto alla difesa delle produzioni agricole dalle calamità atmosferiche

o altre avversità ed eventi.

Il Fondo ha per scopo quello di erogare agli aderenti dei contributi a copertura dei danni alle produzioni degli associati conseguenti al verificarsi delle calamità atmosferiche o altre avversità ed eventi specificate nel Regolamento di attuazione del Fondo stesso.

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento, l'ammontare dei contributi erogati non potrà mai essere superiore alla dotazione complessiva del Fondo medesimo.

L'adesione al Fondo è riservata ai Soci dell'Associazione che

ne faranno richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione; l'adesione è pertanto da intendersi su base rigorosamente volontaria.

Il Fondo per Iniziative Mutualistiche oggetto del presente articolo dovrà formare oggetto di contabilità separata dal restante patrimonio dell'Associazione, in quanto la sua dotazione è interamente e specificamente destinata all'erogazione dei contributi sopra ricordati. Le riserve accumulate dal Fondo sono vincolate all'attività identificata nel presente articolo e non possono essere destinate a nessun altro scopo.

ART. 38

Il Fondo sarà alimentato da quote associative versate dagli aderenti al Fondo medesimo nonché dal contributo dello Stato e da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e/o privati. La gestione del Fondo è disciplinata da un apposito Regolamento attuativo, al quale si rimanda integralmente per quanto non disposto nei presenti articoli. Il Regolamento viene approvato dall'Assemblea costitutiva del Fondo Mutualistico, composta da tutti i Soci dell'Associazione che hanno aderito al Fondo. La successiva adesione al Fondo da parte dell'interessato, integra accettazione del Regolamento di cui sopra e delle condizioni ivi contenute.

ART. 39 ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo mutualistico:

- a) L'Assemblea degli aderenti al Fondo;
- b) Il Consiglio di Gestione del Fondo;
- c) Il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo;

ART. 40 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI AL FONDO

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Fondo che risultino iscritti nell'elenco dei partecipanti da almeno trenta giorni.

L'Assemblea potrà essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'Organo Esecutivo o da chi ne fa le veci, mediante lettera semplice o telegramma o telefax, come previsto nel precedente art. 18, da inviarsi a ciascun partecipante almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei partecipanti al Fondo dovrà essere convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto degli aderenti al Fondo. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione, da constatarsi ed enunciarsi a cura dell'organo amministrativo prima della scadenza del termine sopra riportato, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' di Competenza dell'Assemblea Ordinaria degli aderenti al Fondo:

- a) approvare i bilanci annuali del Fondo per Iniziative Mutualistiche;
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Gestione del Fondo, eleggerne i componenti determinandone gli emolumenti;
- c) deliberare le modifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione al meccanismo di determinazione della quota annuale, della quota di prima adesione al Fondo, e la durata temporale di adesione al Fondo.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei partecipanti all'Assemblea medesima.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria deliberare sulle modificazioni al Regolamento del Fondo, ad eccezione di quelle indicate al punto c) del precedente capoverso; l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino i due terzi dei partecipanti all'Assemblea medesima.

ART. 41 VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei partecipanti al Fondo ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti al Fondo presenti o rappresentati.

ART. 42 DIRITTO DI VOTO

Ciascun partecipante al Fondo che sia iscritto da almeno novanta giorni, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega scritta; nessun partecipante potrà rappresentare più di altri due partecipanti, oltre a sé stesso.

ART. 43 DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'Assemblea, votate con la maggioranza prevista dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i partecipanti al Fondo, ancorché astenuti o non presenti, rappresentati o dissenzienti.

ART. 44 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o da chi ne fa le veci, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea stessa. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, redatto dal Segretario e da lui sottoscritto congiuntamente al Presidente. Per le modalità di svolgimento e convocazione dell'Assemblea si richiama integralmente quanto previsto agli artt. 18 e seguenti dello Statuto.

ART. 45 CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO

La gestione amministrativa del Fondo è affidata ad un Consiglio di Gestione, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei partecipanti al Fondo. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri che dovranno essere scelti fra i partecipanti al Fondo, dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione, ed, eventualmente da un rappresentante per ognuno degli Enti Pubblici che concorrono ad alimentare il Fondo.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Associazione è di diritto Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo.

I membri del Consiglio dureranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili.

Qualora uno dei componenti del Consiglio di Gestione dovesse venire meno per causa di morte o in seguito a dimissioni, i componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto fino al termine del mandato.

ART. 46 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un Consigliere o dal Collegio dei Sindaci a mezzo del proprio Presidente.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In casi d'urgenza, può farsi a mezzo telegramma o telefax da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le modalità di svolgimento e convocazione del Consiglio si richiama integralmente quanto previsto agli artt. 27 e seguenti dello Statuto.

ART. 47 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito della Gestione del Fondo Mutualistico e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione, ivi compresi quelli disciplinati nel Regolamento del Fondo, che comunque rientrino negli scopi del Fondo fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione del presente Statuto e del Regolamento siano riservati all'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 48 BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale del Fondo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Gestione del Fondo.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità separata della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche viene tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento

di cui al precedente art. 12.

Il bilancio consuntivo sarà posto a disposizione dei Soci aderenti al Fondo almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea presso la sede dell'Associazione.

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO I

Elezione del Consiglio di amministrazione

ART.1 – La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 27 e 31 dello Statuto, può svolgersi mediante la presentazione di apposite liste formate da un numero di candidati pari a quello dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale oggetto di nomina. Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti Soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate entro le ore 18.00 del quinto giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.

La presentazione delle liste, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, non è condizione ostativa alla libera eleggibilità al Consiglio di amministrazione di qualsiasi Socio dell'Associazione che, ai sensi dello Statuto vigente, sia in possesso dei requisiti per l'elezione.

ART.2 - Qualora più di una lista abbia raccolto voti in Assemblea, l'elezione dei membri in Consiglio di amministrazione e/o nel Collegio sindacale è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista, o suddividendo in proporzione i membri da eleggere, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Qualora uno o più soci, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere di amministrazione anche se non presenti nelle liste formate ai sensi del presente articolo e di quello precedente, abbiano ottenuto dei voti di preferenza in misura superiore a quelli attribuiti ai soci presenti nelle liste medesime, risulteranno eletti in deroga alle disposizioni del presente articolo in quanto in possesso del maggior numero di preferenze.

In questo caso l'elezione dei restanti membri del Consiglio di amministrazione è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

ART.3 - In caso di presentazione di un'unica lista, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino al numero dei Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da eleggere. I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione dei voti ottenuti anche qualora non facciano parte delle liste presentate ai sensi del presente regolamento, in virtù del disposto del precedente articolo 2. Qualora due o più candidati, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consiglieri di amministrazione, abbiano ottenuto il medesimo numero di voti validi sarà necessario, al fine di determinare il candidato eletto, procedere ad una seconda elezione fra i soli predetti candidati. Risulterà eletto il candidato che nel ballottaggio otterrà il maggior numero di voti validi.

ART.4 – Stante il disposto statutario in merito alle procedure di funzionamento dell'Assemblea come previste agli artt. 18 e seguenti dello Statuto, l'Assemblea, nella seduta relativa all'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, provvederà ad eleggere due o più scrutatori Soci, scelti possibilmente fra i presentatori delle liste, che coadiuveranno il Presidente dell'Assemblea nelle operazioni di voto.

ART.5 - Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente dell'Assemblea il quale le sottoporrà all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART.6 – Quando sia riconosciuta l'invalidità dell'elezione di un Consigliere oppure nel caso un Consigliere validamente eletto comunichi espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato escluso che ha ottenuto un maggiore numero di voti validi.

CAPO II

Funzionamento delle Assemblee separate

ART.7 – Le Assemblee separate si svolgono con le modalità previste per le Assemblee ordinarie. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati in merito alla scelta della modalità di votazione a scrutinio palese o segreto.

ART. 8 – Per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché per la presentazione delle relative liste si richiama integralmente quanto previsto al precedente CAPO I.

I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero dei delegati eleggibili e devono essere Soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Non possono essere eletti delegati i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

ART. 9 – Per la nomina dei delegati nelle Assemblee separate possono essere presentate liste di candidati con le modalità di presentazione e votazione previste al precedente CAPO I. Nel caso in cui non siano state presentate, nei termini di cui al precedente CAPO I, liste di candidati, i Soci possono eleggere i delegati sulla base di candidature proposte nel corso delle Assemblee separate .

CAPO III

Contabilità e bilancio

Art 10 - Il bilancio preventivo, ove ne venga fissata la predisposizione con delibera dell'Assemblea generale ordinaria dell'esercizio precedente, viene redatto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed a quanto deliberato e trasmesso in merito dalla Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.).

Art. 11 - La contabilità ordinaria dell'Associazione dovrà essere tenuta secondo quanto stabilito dagli artt. 2214 e seguenti del C.C., dagli artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Per quanto concerne la contabilità separata prevista dagli artt. 14 e 48 dello Statuto sociale, essa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge, prevedendo l'utilizzo di conti correnti bancari dedicati, secondo quanto previsto dalla circolare del Mi.P.A.A.F. del 5 febbraio 2001 prot. N. 100.202.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione di cui all'art. 15 dello Statuto vigente, corredato da un'apposita nota esplicativa, viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e

seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il bilancio consuntivo della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche di cui all'art. 48 del vigente Statuto associativo viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

CAPO IV

Assistenza tecnica

ART.12 - Per l'attività connessa con la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri Soci intesa a promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole di cui all'art. 3 dello Statuto, il Consorzio potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

ART.13 - Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione su indicazione dell'Assemblea Generale mediante apposita delibera come previsto dall'art. 19 dello Statuto.